

4.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1976.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
BIAMONTE: Indagini all'Istituto case popolari di Salerno per assunzioni clientelari (4-00216) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	54	COSTAMAGNA: Introduzione dell'educazione alimentare nei programmi scolastici (4-00176) (risponde Buzzi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	58
BIAMONTE: Abuso di potere degli amministratori del comune di Mercato San Severino (Salerno) (4-00217) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	54	COSTAMAGNA: Occupazione da parte di lavoratori studenti della scuola media di Vigliano Biellese (Vercelli) (4-00180) (risponde Buzzi, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	58
CALABRO': Sulla mancata ammissione di Santo Calderone agli esami di maturità presso l'istituto tecnico per geometri di Riposto (Catania) (4-00004) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	55	COSTAMAGNA: Intervento del Governo italiano affinché cessino le repressioni sanguinose in Sudan (4-00264) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	59
CASADEI: Alta percentuale di respinti presso la classe V-B del liceo scientifico Curiel di Padova (4-00235) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	55	FERRARI MARTE: Sulle assegnazioni di sedi agli insegnanti abilitati immessi nei ruoli della scuola media (4-00536) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	59
CAVALIERE: Potenziamento dell'organico del personale del tribunale di Foggia (4-00257) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	56	FRANCHI: Nomina del professor Carlo Raimondi a presidente dell'opera universitaria di Pisa (4-00112) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	60
COSTA: Controlli sulla qualità dei vini e spumanti esportati (4-00121) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ) . . . . .	56	FRANCHI: Sull'assegnazione di sede agli insegnanti abilitati immessi nei ruoli della scuola media (4-00204) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	60
COSTA: Sulla prescrizione dei reati di corruzione per i presunti responsabili del caso Lockheed (4-00161) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	57	FRANCHI: Distribuzione di dieci nuove cattedre presso la facoltà di scienze dell'università di Roma (4-00227) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	62
COSTAMAGNA: Carezza di magistrati al tribunale di Pinerolo (Torino) (4-00168) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	57	FRASCA: Sull'assegnazione di sede agli insegnanti abilitati immessi nei ruoli della scuola media (4-00450) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	62

IANNI: Visto amministrativo preventivo imposto dal governo francese per le importazioni di calzature (4-00071) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ) . . . . .	PAG. 64
LAMORTE: Posizione dei « diciassettisti » nelle assegnazioni di sedi nelle scuole medie (4-00372) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	64
MASTELLA: Immissione in ruolo degli insegnanti « diciassettisti » (4-00259) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	66
MAZZARINO: Immissione in ruolo degli insegnanti « diciassettisti » (4-00105) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	67
PATRIARCA: Immissione in ruolo degli insegnanti « diciassettisti » (4-00505) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	68
PERANTUONO: Sul comportamento del preside del liceo scientifico di Chieti (4-00001) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	69
PISICCHIO: Sulla riforma universitaria e la definizione del nuovo stato giuridico del personale docente (4-00527) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	70
ROBERTI: Ritardo nella corresponsione al personale della scuola media di aumenti retributivi (4-00320) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	71
TRABUCCHI: Intervento del Governo italiano a difesa degli studenti dell'università Makerere in Uganda (4-00270) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	71
ZOSO: Sul ritardo nella corresponsione al personale della scuola di aumenti previsti (4-00151) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	72

BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato la procura generale della Repubblica di Salerno a seguito della denuncia presentata dall'interrogante per le assunzioni clientelari, per chiamata di-

retta, effettuate, a decorrere 1° agosto 1976, dall'Istituto case popolari di Salerno.

(4-00216)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Salerno ha ora riferito che gli atti riguardanti l'oggetto della interrogazione medesima sono stati trasmessi al pretore di quella città, configurandosi a carico del dottor Cesarano Pasquale, presidente dell'Istituto autonomo case popolari, il reato di cui all'articolo 323 codice penale, abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge.

Invero, aggiunge l'ufficio di procura, dalle indagini svolte dai carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria è emerso che il Cesarano, nella sua qualità di presidente del predetto ente, con tre determinazioni nn. 160-161-162 del 28 luglio 1976, assumeva con decorrenza 1° agosto 1976, con rapporto di lavoro giornaliero e con qualifica di applicato, sei persone, giustificando le assunzioni con motivi di urgenza e per far fronte ad esigenze particolari rappresentate ad esso Cesarano dal capo ufficio locazioni e dal presidente della commissione per l'assegnazione di alloggi popolari.

Tali assunzioni, che riguardavano persone non legate da vincoli di parentela con funzionari e dipendenti dell'Istituto, venivano adottate dal dottor Cesarano in via di urgenza senza informare subito il consiglio di amministrazione competente a ratificare le delibere urgenti del presidente. Ad ogni modo lo stesso dottor Cesarano, con determinazione del 6 agosto 1976, numero 171, annullava tutti e tre i suoi precedenti provvedimenti, ravvisando l'opportunità di demandare al consiglio di amministrazione l'adozione dei provvedimenti di assunzione ad una prossima adunata.

In conseguenza di tale annullamento alle sei persone in precedenza assunte non veniva corrisposto alcun compenso retributivo.

*Il Ministro:* BONIFACIO.

BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti degli amministratori del comune di Mercato San Severino (Salerno) sospesi dalle funzioni a seguito di accertato abuso di potere.

Le popolazioni di Mercato San Severino attendono che sia fatta luce sui gravi atti compiuti dal sindaco e dagli assessori comunali. (4-00217)

RISPOSTA. — La competente procura della Repubblica di Salerno ha riferito che riguardo ai fatti segnalati risulta pendente presso la pretura di Mercato San Severino un procedimento penale a carico di Fasolino Fiorenzo, sindaco e Salvato Rocco, Paonessa Grazio, Nastri Luciano, De Filippo Vittorio, Sigliamonti Antonio e Pergamo Antonio, assessori, imputati il primo, il secondo, il terzo, il quarto del reato di cui agli articoli 110, 323 del codice penale (abuso di potere) per l'assunzione a chiamata diretta del geometra Delli Priscoli Aristide; il primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del reato di cui agli articoli 110, 323 codice penale per l'assunzione per chiamata diretta di Pannullo Pasquale, quale guardia boschiva.

*Il Ministro:* BONIFACIO.

CALABRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

per quale motivo allo studente Calderrone Santo, in possesso di tutti i titoli di legge, presentatosi per sostenere gli esami di maturità presso l'istituto tecnico per geometri di Riposto (Catania) non sia stato consentito dal preside della commissione Cocuzza Antonino sostenere gli esami;

se ritenga opportuno intervenire con urgenza presso il provveditore agli studi di Catania, che tale decisione ha avallato, perché venga ammesso agli esami il giovane di cui sopra e venga sanata così una palese violazione di legge. (4-00004)

RISPOSTA. — Lo studente Santo Calderrone, quale alunno interno, ha ottenuto nell'esame sostenuto nella prima sessione dell'anno scolastico 1976, la promozione alla quarta classe dell'Istituto tecnico per geometri.

La richiesta dell'alunno in questione di sostenere anche gli esami di maturità non ha potuto essere accolta in quanto, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'alunno interno può presentarsi a sostenere esami di licenza solo nel caso in cui la classe immediatamente suc-

cessiva a quella da lui frequentata si chiuda con tali prove.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

CASADEI AMELIA, BROCCA, FRANZANI E GOTTARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'esito degli esami di maturità della classe quinta B presso la seconda commissione del liceo scientifico Curiel di Padova ha suscitato perplessità, che si sono espresse sia attraverso la stampa locale sia attraverso prese di posizione degli studenti e delle loro famiglie, relativamente alla legittimità ed al merito di tali risultati, in considerazione anche dell'evidente disparità tra i medesimi e la generalità di quelli avutisi in altre sedi e nelle altre commissioni dello stesso istituto;

per conoscere quali iniziative intenda promuovere per accertare la situazione ed assumere eventuali opportuni provvedimenti. (4-00235)

RISPOSTA. — Dall'esame degli atti e degli altri elementi acquisiti per il tramite sia del competente provveditore agli studi, sia di un ispettore ministeriale, è da escludere che la percentuale dei respinti nella classe quinta B del liceo scientifico Curiel di Padova sia dovuta ad atteggiamento preconcetto od a forma di rigorismo della commissione, la quale risulta aver lavorato con serietà e coscienza. Essa aveva stabilito, ed ha poi di regola seguito il criterio di decretare la non maturità solo nei casi di giudizio negativo in tutte le prove di esame, suffragato da una almeno parziale concordanza con i giudizi espressi dalla scuola; in ogni altro caso di parziali insufficienze si riservava di decidere, volta per volta, dopo un attento esame di tutti gli elementi a disposizione. Dalla lettura dei singoli giudizi di maturità espressi dalla commissione è apparso anzi evidente che più di un alunno è stato dichiarato maturo in base ad una benevola valutazione globale, prescindendo da singoli momenti negativi della prova.

La causa di tale esito negativo (più accentuato per la quinta B che per l'altra classe assegnata alla stessa commissione) va ricercata nel basso livello generale di preparazione degli alunni imputabile, a sua

volta, non tanto agli alunni stessi, quanto piuttosto alla situazione di confusione didattica, educativa e disciplinare venutasi a determinare nell'istituto negli ultimi tempi, a seguito di un male inteso senso di liberalizzazione, che finisce spesso col sovrapporsi allo svolgimento di un serio programma organico di studio.

Infatti, gli stessi organi di stampa locale, nel farsi portavoce della vicenda relativa ai risultati della quinta B, hanno fatto esplicito riferimento al rifiuto degli studenti, a livello di massa, ad accettare un insegnamento di tipo nozionistico.

Tale rifiuto, non sempre giustificato, data l'impossibilità di scindere completamente il nozionismo dalla cultura, aveva finito, in effetti, con l'alimentare l'assenteismo, il disordine e l'assembleismo nelle forme più spinte e politicizzate. Questo insieme di fattori non poteva ovviamente non riflettersi sui risultati degli esami finali.

Fermo restando, ad ogni modo, che questo Ministero non mancherà di vigilare e di adottare ogni iniziativa che dovesse ritenersi necessaria per la normalizzazione della situazione presso il suindicato liceo, si auspica che a tale intento siano rivolte soprattutto l'opera e la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica interessata.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

CAVALIERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà e dello stato di disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia in provincia di Foggia e più segnatamente il tribunale di Foggia, a causa della inadeguatezza degli organici e dei posti vacanti che da tempo non vengono ricoperti.

Si fa presente che, malgrado l'abnegazione che i magistrati e i funzionari pongono nell'espletamento delle loro funzioni, alla data del 30 giugno 1976 erano pendenti 1.512 processi penali in istruttoria, 3.282 processi penali in attesa di giudizio e 5.398 procedimenti civili.

L'interrogante chiede di sapere se, in attesa dell'adeguamento degli organici dei magistrati e dei cancellieri, indispensabile per far fronte alla sempre crescente mole di lavoro, ritenga di adoperarsi perché, con urgenza, si provveda alla copertura

dei posti vacanti di magistrati e cancellieri, autorizzandosi l'anticipato possesso delle funzioni. (4-00257)

RISPOSTA. — Il posto di presidente del tribunale, già vacante, è stato coperto con decreto in corso di registrazione, destinando il dottor Vincenzo Magrone. È stata anche disposta la copertura del posto vacante di presidente di sezione, completandosi così la relativa pianta, costituita da 4 unità. È coperto altresì il posto di magistrato di sorveglianza, mentre per quanto riguarda i giudici del tribunale in questione, risultano due posti vacanti, sui 18 previsti dall'organico, i quali sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale con richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura competente a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a provvedere al riguardo.

Riguardo alla situazione dei funzionari di cancelleria, si fa presente che manca una sola unità sulle undici complessive previste dall'organico; si conta di provvedere in merito non appena possibile, comparativamente alle esigenze di altri uffici giudiziari in rapporto alla disponibilità di personale.

*Il Ministro:* BONIFACIO.

COSTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le iniziative assunte dal Ministero e/o dall'Istituto per il commercio estero per la giusta tutela dei vini Asti spumante di denominazione di origine controllata esportati in Germania.

Rileva l'interrogante come alcune indagini, accurate ed approfondite, svolte da tecnici del settore abbiano accertato come notevoli partite di Asti spumante di denominazione di origine controllata vendute all'estero, e particolarmente in Germania — nazione che assorbe la maggiore percentuale di spumante italiano — presentino caratteristiche tali (sia sotto il profilo della qualità sia sotto quello del prezzo) da far ritenere trattarsi di merce scadente se non addirittura contraffatta.

L'interrogante chiede di conoscere i criteri che determinano l'ICE a concedere i visti a questi particolari tipi di vini che finiscono di esercitare una dannosa concorrenza alla genuina produzione artigianale mediante lo smercio di prodotti che in defini-

tiva determinano una perdita di prestigio per spumante artigiano autenticamente di denominazione di origine controllata.

(4-00127)

RISPOSTA: Non esistendo una legislazione nazionale che sottoponga al controllo qualitativo tutti i vini esportati, tale compito viene svolto dall'ICE, nell'ambito della normativa sul marchio nazionale, generalmente per i soli vini (anche di denominazione di origine controllata) esportati verso i paesi del nord America.

Esistono, invece, numerose norme di legislazione sia interna sia comunitaria che disciplinano aspetti particolari della produzione (esempio: pratiche enologiche, come lo zuccheraggio) e della commercializzazione (esempio: legislazione sanitaria) che naturalmente sono applicabili sia ai vini consumati sul mercato interno sia ai vini destinati all'esportazione.

Per quanto concerne, in particolare, la esportazione vinicola verso la Repubblica federale di Germania si ricorda che questa avviene secondo le regole fissate in sede CEE le quali prevedono, fra l'altro, il rilascio, da parte degli organismi abilitati, di un documento di accompagnamento, che però non è necessario per i vini esportati in bottiglia.

Gli esportatori di vini in bottiglia verso la Repubblica federale di Germania possono, infine — ma ciò non è tassativamente richiesto — corredare il prodotto di un certificato di analisi rilasciato da laboratori chimici, a tal fine ufficialmente riconosciuti dalle autorità tedesche.

*Il Ministro: OSSOLA.*

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto dichiarato recentemente dal deputato Giuseppe Codacci Pisanelli, già relatore della Commissione inquirente sul caso *Lockheed*, secondo il quale i presunti responsabili dei reati di corruzione — legati all'acquisto degli aerei *Hercules* — non potranno presto essere perseguiti in Italia per intervenuta prescrizione ordinaria dei reati stessi, non essendosi determinate cause interrottive della prescrizione che portino la stessa dai cinque anni previsti dall'articolo 157 del codice penale, al limite dei sette anni e mezzo.

(4-00161)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Roma, che si occupa del così detto caso *Lockheed*, non tratta più il relativo procedimento, avendo trasmesso gli atti, in data 29 marzo 1976, alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, a norma degli articoli 10 e 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

La procura generale presso la corte d'appello di Roma, cui è stato trasmesso il testo della interrogazione, ha fatto conoscere che, a suo tempo, nei confronti degli indirizzi era stata elevata (allo stato degli atti) l'imputazione di concorso in concussione aggravata (articoli 112, primo comma, n. 1, 317 del codice penale) reato che, a norma dell'articolo 157, n. 2 del codice penale, si prescrive in 15 anni.

*Il Ministro: BONIFACIO.*

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che è paralizzata la giustizia a Pinerolo (Torino), dove mancano i giudici e fermo è il tribunale e dove l'udienza di lunedì 5 luglio 1976 è stata rinviata a settembre perché non c'era un numero di giudici sufficienti per costituire il collegio giudicante;

se il Governo intenda intervenire per l'assegnazione di magistrati in pretura ma soprattutto per il tribunale di Pinerolo e porre termine all'incresciosa situazione della giustizia.

(4-00168)

RISPOSTA. — Nel tribunale il posto di presidente verrà prossimamente coperto destinandovi, con decreto in corso di registrazione, il dottor Renato Eula.

Per quanto riguarda i giudici, esistono due posti vacanti sui quattro previsti dalla pianta organica: per uno di questi è stata fatta richiesta di copertura al Consiglio superiore della magistratura, competente a provvedere al riguardo a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

L'altro posto vacante è stato dichiarato indisponibile dal predetto Consiglio superiore, in considerazione dell'attuale deficienza numerica del personale della magistratura.

Circa la situazione della pretura di Pinerolo, si fa presente che per l'unico posto di magistrato vacante, sui due previsti dal-

la pianta organica, è stata fatta richiesta di copertura al competente Consiglio superiore, con pubblicazione della relativa vacanza sul bollettino ufficiale.

*Il Ministro:* BONIFACIO.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se di fronte alla grande maggioranza degli italiani che non sa mangiare in modo sano e, secondo gli esperti, con migliori abitudini alimentari verrebbero ridotti del 26 per cento i disturbi cardiaci e in percentuali notevoli diabete e malattie respiratorie, ritengano opportuno far entrare una nuova materia nei programmi scolastici: « l'educazione alimentare », in quanto gli scolari, accanto alle operazioni algebriche ed alle battaglie storiche, devono imparare anche come si mangia in modo sano. (4-00176)

**RISPOSTA.** — Si premette, anzitutto, che un apposito programma per l'attuazione dell'educazione alimentare è già stato affidato dal Ministero dell'agricoltura all'Istituto nazionale della nutrizione.

Questo Ministero, dal proprio canto, ha trovato valide e interessanti le proposte, rivoltegli dal citato Istituto allo scopo non solo di realizzare alcune parti del programma nelle scuole primarie e secondarie, ma anche di istituire, nelle scuole stesse, veri corsi di educazione alimentare.

Nel merito del problema, si deve osservare, tuttavia, che l'insegnamento di tale disciplina, se può essere indispensabile per coloro che frequentano le sezioni per « dietiste » e per « assistenti familiari », e utile per i giovani in quanto futuri responsabili del sostentamento proprio e dei propri familiari, potrebbe non riverstire attuale efficacia per la maggior parte degli alunni che sono soggetti a un tipo di alimentazione regolata dai genitori e non da loro stessi. Infatti, a parere di questa Amministrazione, l'educazione alimentare andrebbe indirizzata, fin dalla scuola materna e, meglio ancora, fin dall'asilo nido, prima e oltre che agli alunni ai genitori.

Si deve rilevare, d'altra parte, che allo stato attuale l'igiene dell'alimentazione non viene del tutto trascurata nei vari ordini di scuola: per quanto riguarda le scuole dell'obbligo, essa fa parte dell'insegnamento delle scienze nel secondo ciclo didattico

e di quello di osservazioni scientifiche nelle scuole medie.

Lo studio dell'igiene alimentare e della nutrizione è anche previsto nei programmi di insegnamento di scienze naturali e chimica, nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali ed in altri istituti di secondo grado. Nozioni di alimentazione sono, infine, previste nei programmi di alcuni specifici settori dell'istruzione professionale e tecnica (agrario, alimentare e femminile, in particolare).

Conclusivamente questo Ministero, pur dichiarandosi disponibile ad esaminare l'opportunità di impartire, previa intese con le altre amministrazioni interessate, più particolari e dettagliate istruzioni per l'introduzione ed il coordinamento nelle scuole dell'insegnamento suindicato, ritiene che la questione vada approfondita e risolta in occasione della revisione dei programmi della scuola media inferiore e nel più ampio contesto della ristrutturazione dell'istruzione secondaria superiore.

Nel frattempo, l'obiettivo indicato dall'interrogante potrebbe essere realizzato, nei tempi brevi, in forme più idonee attraverso l'azione degli organi locali competenti in materia di igiene e sanità pubblica, a livello di preparazione e di informazione generale — rivolta anche agli adulti e soprattutto ai genitori — e da comprendersi nelle elementari mozioni di medicina preventiva che dovrebbero essere patrimonio di ogni cittadino.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* BUZZI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Vigliano Biellese (Vercelli) è in corso l'occupazione della scuola media da parte dei lavoratori studenti, che protestano contro il rinvio degli esami per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

Per chiedere la decisione del Ministero per far cessare questo inconsulto atto di protesta, se risponda a verità che il rinvio è stato deciso dal provveditore agli studi, in quanto non è stato raggiunto il minimo di 350 ore di lezioni richiesto per questi particolari corsi, riservati ai lavoratori che intendano migliorare il loro livello culturale. (4-00180)

**RISPOSTA.** — Si informa che non appena verificatosi l'episodio citato dall'interrogante, questo Ministero ha inviato a Vigliano Biellese un ispettore che, accertata l'effettiva durata dei corsi per lavoratori studenti ha consentito lo svolgimento delle prove di esame alla data precedentemente stabilita.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
**BUZZI.**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che nei giorni scorsi in Sudan hanno fucilato 17 ufficiali che così sono andati a far compagnia agli 81 giustiziati il giorno prima e che con quelli passati per le armi ai primi di luglio 1976, dovremmo essere sui 500 morti ammazzati, e altri 387 prigionieri in liste di attesa;

2) se il Governo conosce esattamente i motivi di questo energico sfoltoimento di quadri, mentre si parla di complicità in un complotto ordito da un altro capo di stato africano e per chiedere che il Governo, come gli è stato chiesto per il terrorista basco avviato al palo, intervenga con le normali vie diplomatiche di fronte all'eccidio di 500 sudanesi, alla energica protesta. (4-00264)

**RISPOSTA.** — Le esecuzioni capitali alle quali interrogante si riferisce si ricollegano a sviluppi registratisi in Sudan a seguito del tentativo di colpo di stato colà verificatosi il 2 luglio 1976 che — secondo le denunce del governo sudanese — sarebbe stato organizzato dall'esterno.

In questo contesto, della questione è stato investito nel corso dello stesso mese di luglio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In tale sede si è delineato un generale consenso, cui hanno aderito in particolare i rappresentanti di tutti i paesi arabi, perché l'esame della questione nei suoi aspetti di rilievo internazionale competesse alla Lega Araba ed all'Organizzazione per l'unità africana. Tali organizzazioni sono state ritenute idonee ad agire non solo al fine di superare le tensioni internazionali generate dagli avvenimenti svoltisi in Sudan, ma anche per cercare di assicurare il rispetto delle regole umanitarie di convivenza civile universalmente riconosciute.

In merito a questo secondo aspetto e, in particolare, alle condanne alla pena di morte, la questione potrebbe tuttavia assumere ulteriormente rilievo anche nella più ampia sede internazionale delle Nazioni Unite, nel quadro dell'azione in essa svolta per l'abolizione della pena capitale.

Per parte sua l'Italia stimola costantemente tale azione in seno al Consiglio economico e sociale ed all'assemblea generale. Il Governo italiano è fermamente deciso a proseguire nel suo impegno in ogni utile occasione in campo internazionale.

*Il Sottosegretario di Stato:* **RADI.**

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno portato a non rispettare gli impegni assunti con i sindacati confederali scuola per l'assegnazione dei docenti, di sedi e di nomine in base alla legge n. 468 fino al suo completamento. La situazione ha determinato vivo malcontento ed è pertanto necessario conoscere le determinazioni del Ministero per una definitiva soluzione che richiede puntuali coerenze. (4-00536)

**RISPOSTA.** — Lo stato di malcontento provocato nei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 468 del 1968 e dalle altre leggi speciali, è ben presente all'attenzione dell'amministrazione scolastica, la quale non è pregiudizialmente contraria a possibili iniziative, atte ad ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti segnalati.

Si deve, tuttavia, osservare che le aspettative degli insegnanti aventi titolo alla nomina a seguito della loro inclusione nelle graduatorie nazionali formulate in applicazione della legge n. 468 del 1968 e delle altre leggi speciali, sono state tenute presenti e soddisfatte nel rispetto delle vigenti disposizioni, contenute in particolare nell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Infatti, tali disposizioni prevedono esplicitamente che la utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi suddette, è disposta per un'aliquota fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno.

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla

fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento o la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissione in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum* che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.

Quanto sopra non esclude, comunque, che, al di là degli aspetti giuridici del problema, esistono anche aspetti ed implicazioni sul piano del merito e dell'opportunità, che non vanno certamente trascurati.

Questa Amministrazione si dichiara, pertanto, pienamente disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle citate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata degli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orario;

2) ad effettuare scorrimenti « continui e successivi » entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468, nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominati.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di secondo grado ai titolari di scuola media di primo grado,

inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

FRANCHI, DEL DONNO, TREMAGLIA E GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le motivazioni per le quali il professor Raimondi Carlo, direttore dell'Istituto di scienze delle costruzioni, pro-rettore, ieri personaggio influente del PLI e dell'Alleanza laica, oggi molto vicino ad ambienti di sinistra, sia stato nominato presidente dell'opera universitaria di Pisa;

per sapere se proprio questi « ambienti di sinistra » sono stati determinanti nella scelta del professor Raimondi Carlo a presidente dell'opera. (4-00112)

RISPOSTA. — Come è certo noto all'onorevole interrogante, la legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede che i consigli di amministrazione delle opere universitarie siano presieduti dal rettore o da un suo delegato la cui designazione, quindi, rientra nella sfera di discrezionalità del rettore stesso.

Nell'ateneo pisano, la scelta del professor Carlo Raimondi, pro-rettore e membro del consiglio di amministrazione dell'università, oltre ad essere conforme alle disposizioni di legge, realizza, anche ai fini di una più razionale attuazione del diritto studio, un opportuno collegamento tra i due enti aventi compiti istituzionali complementari.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio degli insegnanti delle scuole medie per la evidente ingiustizia in atto nei confronti degli aventi diritto alla nomina in ruolo inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi n. 327 del 1968 e n. 748 del 1969 (assimilati alla legge n. 603) i quali vengono scavalcati nella sistemazione dagli aventi diritto alla nomina in ruolo in base all'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 malgrado tale legge sia successiva alla n. 603;



se sia a sua conoscenza che a causa di tale situazione i beneficiari della legge n. 603, pur avendo un incontestabile diritto di precedenza, sono svantaggiati nell'assegnazione delle cattedre e addirittura estromessi da quelle occupate a vantaggio dei beneficiari della legge n. 477 che ne fanno domanda;

per conoscere se ritenga necessario emanare con urgenza disposizioni ai provveditorati per ovviare a tale stato di cose. (4-00204)

RISPOSTA. — Il fatto che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti, beneficiari dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sarebbe avvenuto, come ritiene l'onorevole interrogante a scapito degli insignanti aventi titolo alla nomina in ruolo a seguito della inclusione nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle precedenti leggi speciali, non è imputabile ai provvedimenti di esecuzione, adottati dall'Amministrazione, la quale si è semplicemente limitata ad applicare la normativa vigente.

L'Amministrazione si è preoccupata, per altro, che in occasione dell'assegnazione della sede ai cosiddetti diciassettisti venisse accordata la precedenza assoluta a quanti tra essi risultassero inclusi anche nelle graduatorie formulate in applicazione delle leggi speciali — quali la n. 603 del 1966 e successive modifiche ed integrazioni, la n. 831 del 1961, la n. 468 del 1968, la n. 336 del 1965, la n. 359 del 1968 e la n. 1074 del 1971.

Le aspettative del restante personale che, benché incluso nelle suindicate graduatorie, non ha beneficiato anche dell'articolo 17 della legge n. 477, sono state invece soddisfatte nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (articolo 136).

Tali disposizioni, infatti, prevedono esplicitamente che l'utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi suddette, è disposta per un'aliquota fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno.

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento o la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissio-

ne in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum*, che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.

Comunque, al di là degli aspetti giuridici del problema, che non potevano essere certamente disattesi, questa Amministrazione si dichiara pienamente disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle citate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata degli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orari;

2) ad effettuare scorrimenti « continui e successivi » entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468, nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominati.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di secondo grado ai titolari di scuola media di primo grado, inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

Il Sottosegretario di Stato:  
FRANCA FALCUCCI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1976

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia esatto che il ministro ha assegnato al preside della facoltà di scienze di Roma, dieci cattedre;

se sia esatto che il preside in questione, ha chiesto al consiglio di facoltà che, prima della consueta ripartizione delle cattedre fra i quattro corsi di laurea, ne venissero stralciate due, una per la sismologia e l'altra per l'igiene del lavoro; e se sia altresì esatto che quest'ultima cattedra veniva stralciata unicamente per sistemare l'onorevole Giovanni Berlinguer, professore di medicina sociale;

se sia esatto che il preside stesso ha visto coronati i suoi sforzi di sistemare a Roma l'onorevole Giovanni Berlinguer dopo due votazioni contrarie del consiglio di facoltà;

in particolare, quali norme il ministro abbia seguito nell'assegnare al preside della facoltà di scienze di Roma, ben dieci cattedre; e se la sistemazione del professor onorevole Giovanni Berlinguer in una cattedra dell'università romana risulti conforme alla legge e, soprattutto, a quella nuova morale, capace di rinnovare l'università italiana, morale che molti intellettuali e scienziati italiani identificarono, appena un anno fa, in quel PCI al quale appartengono, in posizione di rilievo, il preside e il docente in parola. (4-00227)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 14 maggio 1976 sono stati assegnati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma dieci nuovi posti di professore universitario, tratti dal primo contingente di 2.500 posti di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Detta assegnazione è avvenuta sulla base di una esplicita richiesta formulata dalla facoltà nell'adunanza del 18 dicembre 1975 è motivata da obiettive esigenze didattico-scientifiche.

I posti stessi sono stati destinati — con voto unanime della facoltà — ai seguenti insegnamenti:

- 1) Sismologia;
- 2) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
- 3) Zoologia dei vertebrati;
- 4) Chimica fisica (quarta cattedra);
- 5) Geomagnetismo;
- 6) Istituzioni di fisica teorica (terza cattedra);

7) Esercitazioni di analisi chimica applicata;

8) Analisi matematica (settima cattedra);

9) Meccanica quantistica;

10) Microbiologia.

Non risulta dai documenti trasmessi, né se ne è avuto altrimenti conoscenza, che il preside avrebbe chiesto lo stralcio di due posti da destinare a determinati insegnamenti, su uno dei quali poi trasferire il professor Giovanni Berlinguer.

Per tutte e dieci le cattedre di cui sopra la facoltà ha deliberato, con voto unanime, di attivare la procedura del trasferimento, la quale ha avuto inizio con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1976, n. 216, del relativo bando di vacanza.

A tutt'oggi, non si conoscono i nominativi dei professori che hanno chiesto il trasferimento a Roma. Infatti, le domande, come da bando di concorso, vanno presentate direttamente al preside e quindi vagliate singolarmente o comparativamente, in caso di pluralità di concorrenti, dal consiglio di facoltà, composto per l'occasione dei soli professori di ruolo e fuori ruolo, i quali deliberano sulle singole chiamate con votazione palese e a maggioranza assoluta degli appartenenti alla facoltà. Non è pertanto possibile, almeno per ora, rispondere all'ultimo quesito dell'onorevole interrogante, e cioè se « la sistemazione del professor Giovanni Berlinguer in una cattedra della università romana risulti conforme alla legge ».

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che con il suo recente decreto il ministro ha fissato le modalità per l'assegnazione della sede definitiva agli insegnanti immessi nella graduatoria di cui all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, autorizzando i provveditori agli studi ad emettere il decreto di nomina su tutte le sedi dei posti disponibili — se sia a conoscenza del ministro che i predetti adempimenti hanno creato vivo malcontento in tutti i docenti (circa 15.000) iscritti nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi di precedenti disposizioni di legge (legge n. 603, legge n. 468, ecc.).

Particolarmente danneggiati dalle recenti disposizioni ministeriali si ritengono gli inclusi nella graduatoria della legge n. 468, che, pur avendo conseguito da ben dieci anni il titolo per l'immissione in ruolo, si vedono inaspettatamente ed ingiustamente scavalcati dai cosiddetti diciassettisti nella giusta aspirazione ad ottenere una sede facilmente accessibile.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti intenda prendere il ministro a favore degli aventi titolo all'ammissione in ruolo ai sensi della legge n. 468 che, trovandosi già inquadrati nei ruoli della scuola media al tempo dell'emanazione delle norme sullo stato giuridico del personale della scuola, non beneficiarono dell'applicazione dell'articolo 17 e che allo stato attuale, non essendo stati immessi in ruolo nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno raccogliere le briciole dei posti lasciati liberi dai diciassettisti e raggiungere sedi disagiate e lontane dal luogo di residenza della famiglia. (4-00450)

**RISPOSTA.** — Lo stato di disagio, provocato nei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui è cenno nell'interrogazione, a seguito del provvedimento ministeriale col quale è stata disposta l'assegnazione definitiva agli insegnanti immessi in ruolo, a norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è ben presente alla attenzione dell'Amministrazione scolastica, la quale non è pregiudizialmente contraria a possibili iniziative, atte ad ovviare a talune delle conseguenze che il citato provvedimento ha comportato.

Il fatto, tuttavia, che l'immissione in ruolo dei docenti beneficiari del citato articolo 17 sia avvenuta, come ritiene l'interrogante, a scapito degli insegnanti che da anni attendono una sistemazione in dipendenza della loro inclusione nelle graduatorie previste dalle leggi n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968 nonché dalle altre leggi speciali, non è imputabile ai provvedimenti di esecuzione adottati dall'Amministrazione, ma discende direttamente dalle disposizioni vigenti.

Infatti, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (articolo 136) prevedono esplicitamente che l'utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi suddette, è disposta per un'aliquota

fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno.

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento o la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissione in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum*, che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge n. 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.

Quanto sopra non esclude, comunque, che, al di là degli aspetti giuridici del problema, che il Ministero ha dovuto necessariamente tener presente, esistono anche aspetti ed implicazioni sul piano del merito e dell'opportunità, che non vanno certamente trascurati.

Questa Amministrazione si dichiara, pertanto, pienamente disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle citate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata degli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orari;

2) ad effettuare scorrimenti continui e successivi entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468; nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominati.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previ-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1976

sti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di 2° grado ai titolari di scuola media di 1° grado, inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
FRANCA FALCUCCI.

IANNI, CAPPELLONI, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, GUERINI e CARANDINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza del recente provvedimento con il quale il governo francese ha obbligato gli importatori di scarpe di quel paese ad adempiere a complicate formalità per ottenere la licenza di importazione e poiché tale procedura, se non altro, per la sua inevitabile lentezza degli adempimenti previsti, finisce per costituire un provvedimento di tipo protezionistico con sensibile danno per le nostre esportazioni di calzature e in evidente contrasto con le norme comunitarie; per sapere inoltre se e come intendano intervenire per ottenere la rimozione degli ostacoli che colpiscono un settore produttivo così importante per l'economia del nostro paese e quali provvedimenti intendano, in ogni caso, adottare perché siano evitati a questo settore i danni derivanti dal provvedimento in oggetto. (4-00071)

**RISPOSTA.** — Da parte italiana sono stati effettuati solleciti e ripetuti interventi sia, in sede bilaterale, presso le autorità di Parigi, sia, in sede comunitaria, presso la Commissione della CEE, ponendo in rilievo la lungaggine della citata procedura amministrativa, il grave ostacolo da essa derivante alle nostre esportazioni dei prodotti interessati e l'aperto contrasto del procedimento con le norme del Trattato di Roma (articolo 30 e seguenti) sulla libera circolazione delle merci negli scambi intracomunitari.

Risulta altresì che, parallelamente alla azione svolta dal Governo, anche da parte delle associazioni di categoria sia stato preso contatto con i corrispondenti ambienti industriali francesi per una valutazione del-

le rispettive esigenze e la ricerca di un eventuale soddisfacente compromesso.

Sulla base dei continui aggiornamenti che pervengono dalla nostra ambasciata in Parigi, tutte le amministrazioni interessate — mantenendosi in contatto con le citate associazioni di categoria nazionali — continuano a seguire attentamente gli sviluppi della situazione, valutandone tutte le implicazioni di carattere finanziario oltre che commerciale.

La questione viene, comunque, attentamente seguita dallo scrivente e dal Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di poter predisporre sia in sede bilaterale che in sede comunitaria, ogni ulteriore intervento governativo che si rendesse necessario per accelerare il ritorno alla normalità della situazione.

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
OSSOLA.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

considerato che ai sensi della circolare ministeriale del 9 febbraio 1976, n. 29 sono state predisposte le assegnazioni definitive di sede ai docenti immessi in ruolo in virtù della legge del 30 luglio 1973, n. 477;

considerato altresì che dal combinato disposto settimo comma della legge del 6 novembre 1971, n. 1074, tassativamente è comminato che ogni anno dopo il 30 settembre, gli insegnanti che avranno conseguito il titolo di abilitazione e maturato il biennio di insegnamento nell'anno precedente, devono essere iscritti in apposite graduatorie che, nel loro ordine di formazione, andranno utilizzate ai fini della immissione in ruolo ad esaurimento, nel senso che esaurita quella relativa all'anno precedente può passarsi a quella dell'anno successivo;

visto che ciò risponde ad una squisita necessità giuridica e morale in rapporto alla Carta costituzionale, in quanto l'unificazione in una unica graduatoria senza tener conto dell'anno in cui si è conseguito il diritto, crea una disparità di trattamento per cui gli ultimi arrivati (abilitati con i corsi speciali) vengono a porsi in una posizione privilegiata rispetto ai più anziani (abilitati con l'ultimo concorso indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1969) e che il principio generale di diritto « *prior*

*in tempore, potior in jure* » non può essere violato —

se intenda adottare opportuni provvedimenti prima della assegnazione di sede ai diciassettisti puri disposti con ordinanza ministeriale del 28 luglio 1976, n. 193. (4-00372)

RISPOSTA. — Si osserva, in via preliminare che la situazione di privilegio che l'interrogante ritiene essersi venuta a determinare nei confronti degli insegnanti beneficiari dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi n. 1074 del 1971 e dalle altre leggi speciali — quali la n. 831 del 1962, la n. 603 del 1966, la n. 359 e la n. 468 del 1968 — non è imputabile ai provvedimenti di esecuzione adottati dall'Amministrazione, ma discende direttamente dalle leggi speciali citate.

Infatti, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (articolo 136) prevedono esplicitamente che l'utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi suddette, è disposta per un'aliquota fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno.

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento o la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissione in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum*, che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.

Al contrario l'articolo 7 dell'anzì cennata legge n. 1074, con espressione pressoché analoga a quella che si rinviene nelle altre leggi speciali, dispone chiaramente che le

graduatorie da formulare in base alla stessa legge possono essere utilizzate « dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi ».

La precisa formulazione dell'articolo 17, contenuta, com'è noto, in una legge successiva a quella sopra elencata, lascia necessariamente presumere che il legislatore abbia, anzitutto, voluto collocare in ruolo i docenti diciassettisti con effetto dal 1° ottobre 1974 e che contestualmente abbia ridotto la disponibilità dei posti in corrispondenza di tali immissioni in ruolo.

Il quarto comma dello stesso articolo 17, ha lasciato al ministro della pubblica istruzione solo il compito di stabilire tempi e modalità per l'assegnazione della sede definitiva.

Le considerazioni sopra esposte non escludono, comunque, che, al di là degli aspetti giuridici del problema, di cui l'Amministrazione si è dovuta necessariamente preoccupare, esistono anche aspetti ed implicazioni sul piano del merito e dell'opportunità, che non vanno certamente trascurati.

L'Amministrazione scolastica è senz'altro disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle citate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata dagli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orari;

2) ad effettuare scorrimenti continui e successivi entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468, nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominati.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di secondo grado ai titolari di scuola media e di primo gra-

do, inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**MASTELLA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — venuto a conoscenza dell'emanazione del decreto ministeriale 28 luglio 1976 relativo all'assegnazione definitiva di sede ai docenti diciassettisti e della circolare ministeriale applicativa n. 193 pari data —:

1) i motivi per cui il Ministero della pubblica istruzione ha proceduto all'assegnazione definitiva di sede ai beneficiari dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, trascurando, illegittimamente, i diritti acquisiti degli insegnanti vecchi abilitati inclusi nelle leggi speciali di immissione in ruolo n. 603 del 1966, n. 468 del 1968 e n. 1074 del 1971;

2) perché il Ministero della pubblica istruzione non ha effettuato il reperimento di tutte le cattedre disponibili, riservando il 50 per cento dei posti ai beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 468, a partire dall'anno scolastico 1972, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge innanzi citata;

3) perché non si è proceduto allo scorrimento completo e all'esaurimento totale delle leggi speciali n. 603 del 1966, n. 468 del 1968 e n. 1074 del 1971, prima di disporre l'assegnazione di sede ai beneficiari ex articolo 17;

4) se consideri equivoca e contraddittoria la circolare ministeriale n. 29 del 9 febbraio 1976, in quanto la stessa non afferma chiaramente il diritto prioritario dell'assegnazione della sede ai beneficiari della legge n. 468 del 1968 e della legge n. 1074 del 1971 non diciassettisti sui *simplici* diciassettisti;

5) se ritenga giusto il ministro, per evitare una gravissima lesione degli interessi dei vecchi abilitati inclusi nelle leggi speciali precedenti all'articolo 17, riesaminare tutta la questione e disporre l'abrogazione del decreto ministeriale 28 luglio 1976 e della relativa circolare ministeriale applicativa n. 193 pari data;

6) se voglia il ministro decretare il totale esaurimento delle graduatorie previste da tutte le leggi speciali di immissione in ruolo precedenti a quella di cui all'articolo 17. (4-00259)

**RISPOSTA.** — Il problema dei rapporti tra le disposizioni dettate, in materia di immissione in ruolo del personale docente, dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dalle antecedenti leggi speciali citate dall'interrogante, è ben presente all'attenzione dell'Amministrazione scolastica, la quale non è pregiudizialmente contraria a possibili iniziative, atte ad ovviare ad alcuni degli inconvenienti segnalati.

Il fatto, tuttavia, che l'immissione in ruolo dei docenti beneficiari del predetto articolo 17 sarebbe stata disposta, come ritiene l'interrogante, trascurando i diritti acquisiti dagli insegnanti vecchi abilitati, « inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi speciali n. 603 del 1966, n. 468 del 1968 e n. 1074 del 1971 », non è imputabile ai provvedimenti di esecuzione (decreto ministeriale 28 luglio 1976 e circolare in pari data n. 193) adottati dall'Amministrazione, ma discende direttamente dalle leggi stesse.

Infatti, le aspettative dei docenti aventi titolo alla nomina, a seguito della loro inclusione nelle succitate graduatorie ad esaurimento, sono state tenute presenti e soddisfatte nel rispetto delle vigenti disposizioni (contenute in particolare nell'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417), e precisamente nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno, a partire dal 1° ottobre 1975.

Poiché, però, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento e la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissione in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum*, che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge n. 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.

Al contrario, l'articolo 7 dell'anzì cennata legge n. 1074, con espressione pressoché analoga a quella che si rinviene nelle altre leggi speciali, dispone chiaramente che le graduatorie da formulare in base alla stessa legge possono essere utilizzate « dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi ».

La precisa formulazione dell'articolo 17, contenuta, com'è noto, in una legge successiva a quelle sopra elencate, lascia necessariamente presumere che il legislatore abbia, anzitutto, voluto collocare in ruolo i docenti diciassettisti con effetto dal 1° ottobre 1974 e che contestualmente abbia ridotto la disponibilità dei posti in corrispondenza di tali immissioni in ruolo.

Il quarto comma dello stesso articolo 17, ha lasciato al ministro della pubblica istruzione solo il compito di stabilire tempi e modalità per l'assegnazione della sede definitiva.

Le considerazioni sopra esposte non escludono, comunque, che, al di là degli aspetti giuridici del problema, di cui l'Amministrazione si è dovuta necessariamente preoccupare, esistono anche aspetti ed applicazioni sul piano del merito e dell'opportunità, che non vanno certamente trascurati.

L'Amministrazione scolastica è senz'altro disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle citate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata degli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orari;

2) ad effettuare scorrimenti continui e successivi entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468, nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominati.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di secondo grado ai titolari di scuola media di primo grado, inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

MAZZARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

1) in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 e dalla legge n. 391 del 1974, il Ministero della pubblica istruzione ha diramato una circolare con la quale sono state dettate istruzioni alle autorità scolastiche periferiche, contenente disposizioni per la formazione delle graduatorie provinciali di docenti immessi nei ruoli delle scuole e degli istituti di istruzione, con decorrenza 1° ottobre 1974, i quali fossero in attesa di assegnazione provvisoria;

2) successivamente nessun decreto è stato emanato per dettare norme di applicazione di quanto stabilito nello stesso articolo 17 della citata legge n. 477 del 1973, specialmente circa il rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria;

3) l'emanazione di queste ultime norme è impellente se si vuole consentire, nell'interesse della generalità delle componenti della scuola, il regolare inizio dell'anno scolastico - quanto sia stato fatto o si stia per fare in merito.

Si chiede, altresì, di sapere se il ministro ritenga, in caso di impedimenti che non consentissero il rispetto della data del 1° ottobre 1976, di disporre con opportune norme la possibilità, per i docenti cui le leggi si riferiscono, di avvalersi degli istituti giuridici della « sistemazione » e della « assegnazione provvisoria » anche per l'anno scolastico 1976-1977, così come si è fatto per l'anno scolastico già trascorso.

(4-00105)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1976, tempestivamente comunicato ai provveditori agli studi con apposita circolare, sono stati fissati tempi e modalità per l'assegnazione della sede definitiva ai docenti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973,

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1976

n. 477, e dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Con lo stesso decreto sono state dettate norme per la utilizzazione dei docenti beneficiari delle leggi succitate, i quali in conseguenza della posizione nelle graduatorie provinciali ed in relazione alla disponibilità, nell'ambito provinciale, delle cattedre e dei posti orario in organico, non potranno ottenere l'assegnazione definitiva della sede a decorrere dal 1° ottobre 1976.

Tali docenti, infatti, saranno utilizzati in tutti i posti dello stesso insegnamento, per il quale è stata disposta l'immissione in ruolo, ed in subordine per l'insegnamento in materie affini, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 391.

*Il Sottosegretario di Stato:* FRANCA FALCUCCI.

**PATRIARCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere perché non è stato tenuto nel debito conto l'ordine del giorno con cui il Senato — all'atto dell'approvazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 — impegnò il Governo a non ledere comunque, con l'immissione in ruolo di cui all'articolo 17 della legge n. 477, diritti e legittime aspettative sia dei professori inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (compilate in applicazione delle leggi speciali n. 831 del 1962, n. 603 del 1966 con successive modificazioni ed integrazioni, n. 359 e n. 468 del 1968), sia di coloro che hanno presentato domanda di immissione in ruolo ai sensi della legge n. 1074 del 1971.

Per quali motivi non sono state compilate le graduatorie nazionali previste dalla legge n. 1074 del 1971 ed invece sono state effettuate graduatorie per l'assegnazione definitiva della sede a professori immessi in ruolo con una legge successiva (legge 30 luglio 1973, n. 477) e perché — invece di concedere la precedenza nella scelta della sede esclusivamente a particolari categorie di « diciassettisti » — non è stata attuata una procedura che avesse fatti salvi i diritti di tutti, estendendo la facoltà di presentare domanda, nei modi indicati dalla circolare ministeriale del 9 febbraio 1976, n. 29, anche ai professori di cui alle leggi speciali citate (n. 468, n. 1074, ecc.) non assunti in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973.

Se sia quindi giusto ed opportuno, per rispettare i diritti quesiti e le prece-

denze acquisite (vedasi legge 2 aprile 1968, n. 468, legge 6 dicembre 1971, n. 1074), emanare le disposizioni necessarie. (4-00505)

**RISPOSTA.** — In occasione dell'assegnazione della sede definitiva agli insegnanti immessi in ruolo a norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, l'Amministrazione ha disposto, con circolare del 9 febbraio 1976, n. 29, che venisse accordata la precedenza assoluta a quanti tra tali insegnanti risultassero inclusi anche nelle graduatorie ad esaurimento formulate in applicazione delle precedenti leggi speciali, quali la n. 831 del 1962, la n. 603 del 1966 e successive modifiche ed integrazioni, la n. 359 del 1968, la n. 468 del 1968 e la n. 1074 del 1971.

Le aspettative del restante personale che, benché incluso nelle suindicate graduatorie, non ha beneficiato anche dell'articolo 17 della legge n. 477 sono state, invece, soddisfatte nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1976, n. 417 (articolo 136).

Infatti, tali disposizioni prevedono esplicitamente che l'utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi suddette, è disposta per un'aliquota fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno.

Poiché, tuttavia, la disponibilità annuale delle cattedre è strettamente legata alla fluttuazione degli organici, in dipendenza di diversi fattori (quali l'aumento e la diminuzione del numero globale delle classi funzionanti, dimissioni, decessi, immissione in ruolo dell'anno precedente) lo scorrimento delle graduatorie, di cui alle leggi speciali, avviene in base ad un indice (quello del 50 per cento) calcolato su un *quantum*, che varia di anno in anno per eventi non predeterminabili.

Gli stessi inconvenienti non hanno modo di verificarsi, invece, per quanto attiene alle nomine effettuate in virtù dell'articolo 17 della legge n. 477, la cui attenta lettura, nel silenzio del legislatore circa la sussistenza di vincoli di alcun genere, induce ad escludere che l'assegnazione definitiva di sede ai cosiddetti diciassettisti avrebbe dovuto avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie approntate in applicazione della precedente normativa speciale.



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1976

Al contrario l'articolo 7 dell'anzicennata legge n. 1074, con espressione pressoché analoga a quella che si rinviene nelle altre leggi speciali, dispone chiaramente che le graduatorie da formulare in base alla stessa legge possono essere utilizzate « dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi ».

La precisa formulazione dell'articolo 17, contenuta, com'è noto, in una legge successiva a quelle sopra elencate, lascia necessariamente presumere che il legislatore abbia, anzitutto, voluto collocare in ruolo i docenti diciassettisti con effetto dal 1° ottobre 1974 e che contestualmente abbia ridotto la disponibilità dei posti in corrispondenza di tali immissioni in ruolo.

Le considerazioni sopra esposte non escludono, comunque, che, al di là degli aspetti giuridici del problema, di cui l'Amministrazione si è dovuta necessariamente preoccupare, esistono anche aspetti ed implicazioni sul piano del merito e dell'opportunità, che non vanno certamente trascurati.

L'Amministrazione scolastica pertanto, è senz'altro disponibile ad esaminare l'adozione di alcuni provvedimenti per risolvere i problemi dei docenti inclusi nelle graduatorie delle menzionate leggi speciali.

In particolare, si ribadisce l'impegno:

1) ad una revisione accurata degli organici al fine di reperire il maggior numero possibile di cattedre e posti orari;

2) ad effettuare accertamenti « continui e successivi » entro il 31 dicembre 1976 per un numero di cattedre pari a quelle risultanti dalle nomine rinunziate dai beneficiari della legge n. 468, nominati con decreto ministeriale 29 dicembre 1975;

3) ad ammettere al trasferimento i docenti così nominali.

Si esaminerà, inoltre:

a) la possibilità di aumentare l'aliquota del 50 per cento delle cattedre riservate ai destinatari delle leggi speciali previste dall'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) la possibilità di aumentare l'aliquota delle cattedre riservate ai passaggi previsti dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (dal 10 al 20 per cento);

c) l'opportunità di dare la precedenza nei passaggi agli istituti di secondo grado

ai titolari di scuola media di primo grado, inclusi nelle graduatorie delle leggi speciali, o che abbiano presentato domanda per la legge n. 1074 del 1971.

*Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALGUCCI.*

**PERANTUONO, BRINI E ESPOSTO.** —

*Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda promuovere, presso il liceo scientifico statale di Chieti, una inchiesta per accertare se risponda a verità che:

a) durante le elezioni amministrative del 1970 i locali e quant'altro appartenente all'istituto sono stati adibiti, dal preside, a sede elettorale personale;

b) i rapporti tra preside e professori sono notevolmente tesi per la tendenza del primo ad operare, costantemente, con atteggiamenti prevaricanti, facendo pesare — spesso — la sua posizione preminente di capo dell'istituto anche contro le norme regolamentari;

c) il preside ha dichiarato di non accettare le norme dei decreti delegati ed ha negato più volte agli studenti ed agli insegnanti il diritto di applicarli;

d) un alunno che frequentava l'anno scolastico testé concluso in detta scuola si è suicidato per motivi che la stampa locale ha inteso riferire anche alla sua condizione di studente. (4-00001)

**RISPOSTA.** — Gli elementi acquisiti in ordine ai fatti lamentati dall'interrogante, hanno escluso che, in occasione delle elezioni amministrative del 1970, il preside del liceo scientifico di Chieti si sia servito dei locali scolastici per svolgere attività politica o di propaganda personale.

Quanto poi al comportamento del preside nell'ambito della scuola, è risultato che lo stesso è generalmente stimato e che, anche nei momenti più irrequieti della contestazione giovanile, ha sempre agito con capacità ed equilibrio.

I rapporti tra il predetto ed il corpo docente si sono ispirati, in linea di massima, alla normativa dell'apposito regolamento scolastico, redatto secondo i principi dei decreti delegati e con la collaborazione di tutte le componenti del consiglio di istituto.

Né può ritenersi una prevaricazione, o una trasgressione alla suddetta normativa, l'invio, da parte della presidenza, di lettere comunicanti ad alcuni genitori la scarsa frequenza dei rispettivi figli, atteso che, nella circostanza, il capo di istituto si attenne alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; le lettere di avvertimento riguardavano, per altro, solo gli alunni che, alla data del 23 dicembre, avevano totalizzato più di undici giorni effettivi di assenza dalle lezioni (a quella data il giovane studente, vittima del tragico gesto di cui è cenno nell'interrogazione, aveva compiuto, invece, una sola assenza).

Né risulta che si siano, comunque, registrati ricorsi o doglianze in merito al mancato o irregolare funzionamento degli organi collegiali, la cui attività si è svolta normalmente e con la dovuta frequenza; infatti, dalla data del loro insediamento, sono stati convocati 126 consigli di classe. Ampio spazio è stato, inoltre, dedicato alle riunioni tra docenti, genitori ed alunni, con la diretta partecipazione del preside.

Quanto, infine, alla campagna di stampa, che ebbe a suscitare polemiche e contrasti intorno al penoso episodio del suicidio dello studente, cui ha fatto riferimento l'interrogante, si ha motivo di ritenere che le notizie non sempre esatte, che vennero propagate nella triste circostanza, siano da attribuire, più che altro, all'intento di alcuni più accesi contestatori di arrecare turbamento al regolare svolgimento dell'attività didattica e di gettare discredito sulla persona del capo di istituto.

La dolorosa questione ha costituito oggetto di ampia e serena discussione in seno al corpo docente ed al competente consiglio di istituto, che non hanno riscontrato elementi atti a comprovare alcuna responsabilità morale del preside o degli insegnanti.

*Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.*

**PISICCHIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) come intenda ovviare alle difficoltà che stanno insorgendo nelle università a seguito della agitazione proclamata dai sindacati confederali, i quali sollecitano la riforma universitaria e la definizione del nuovo stato giuridico del personale docente;

2) se sia vero che è stato richiesto parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione - sezione prima -, in merito alla immissione in ruolo dei professori stabilizzati con « tre qualifiche » e dei « maturi » o, comunque, in merito allo stato giuridico del personale docente universitario e per sapere, in caso positivo, quale sia stato il tenore dell'anzidetto parere;

3) se sia vero che tale richiesta di parere sia stata preordinata, dopo incontri e colloqui riservati tra il direttore generale dell'istruzione universitaria, ed alcuni « baroni » delle facoltà di medicina e di altre facoltà romane, allo scopo di ottenere, già prima dell'inizio di qualsiasi dibattito sul tema, un parere negativo sulla progressione di carriera dei professori con « tre qualifiche », in modo da condizionare le scelte politiche in materia, che spettano al Parlamento;

4) se sia vero che la predetta richiesta di parere sia stata disposta per rimettere in discussione l'impegno, assunto con i sindacati, di « bloccare » i concorsi universitari in attesa della definizione di un nuovo stato giuridico del personale docente universitario e di una nuova disciplina delle procedure concorsuali;

5) ove il parere suddetto non sia stato formalmente richiesto ovvero non sia stato ancora reso, se ritenga di dar corso ad adeguate iniziative di esame delle proposte di riforma pendenti e quindi di escludere per il futuro interventi preventivi o condizionanti del Consiglio superiore su materie che costituiscono, innanzitutto, oggetto di fondamentali scelte politiche spettanti al Parlamento ed ai partiti, sulla base delle istanze sindacali; atteso che il parere del Consiglio superiore esprime, sostanzialmente, il punto di vista di una soltanto delle componenti del corpo docente universitario e cioè quella dei « baroni » sedenti in Consiglio superiore, la cui opinione, per quanto autorevole e prestigiosa, non può né condizionare né superare quella parlamentare, politica e sindacale. (4-00527)

**RISPOSTA.** — Si fa presente che non si hanno elementi di conoscenza che confermino le voci riportate dall'interrogante e, pertanto, si ritiene che l'interrogazione sia del tutto priva di fondamento.

*Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.*

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, DEL DONNO E D'AQUINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non siano stati corrisposti al personale della scuola media gli adeguamenti retributivi di cui al decreto-legge n. 13 ed alla legge del 1976, n. 88.

Per conoscere inoltre quali decisioni e provvedimenti si intendano assumere al fine di riparare tale ingiustizia. (4-00320)

RISPOSTA. — Il ritardo nella corrispondenza al personale della scuola degli aumenti previsti nelle linee generali dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed attuati col decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, sono da attribuire principalmente ai numerosi adempimenti gravanti sugli uffici dei provveditorati agli studi e delle direzioni provinciali del tesoro, nelle cui attribuzioni rientra l'adeguamento della posizione contabile-amministrativa del personale interessato.

Infatti, laddove i citati adempimenti sono di diretta competenza delle scuole, così come avviene per gli istituti dotati di autonomia amministrativa, i ritardi lamentati dall'interrogante si sono verificati solo in minima parte.

Allo stato attuale, la questione deve ritenersi ad ogni modo superata, in quanto si è già provveduto ad impartire istruzioni, affinché gli aumenti di cui trattasi siano corrisposti agli interessati con lo stipendio del mese di settembre.

*Il Sottosegretario di Stato:* BUZZI.

TRABUCCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere in rapporto alla dolorosa situazione venutasi a creare per tanti studenti dell'università Makerere a Kampala nella Uganda.

L'interrogante ha creduto suo dovere sollecitare l'intervento del nostro ministro degli esteri nella sua duplice veste di professore universitario e di deputato al Parlamento italiano. Le università di tutto il mondo oggi volgono lo sguardo con estrema apprensione agli studenti dell'università Makerere attualmente in stato di accusa; e per i quali si minacciano provvedimenti estremamente severi. Si tratta di una uni-

versità che andava largamente affermandosi anche in campo internazionale, e nella cui facoltà di medicina insegnano anche professori italiani.

L'interrogante ricorda con quanta deferenza e con quanta simpatia il capo dello Stato ugandese Amin sia stato ricevuto circa un anno fa in Italia, e con quanta cordialità egli sia stato accolto dal sommo pontefice Paolo VI.

Sembra realmente che esistano tutti i presupposti per un intervento fattivo del Governo italiano presso il capo dello Stato ugandese, generale Amin, per fargli conoscere quanto un suo gesto di clemenza sarebbe visto con vivo sollievo in tutto il mondo della scienza e della cultura. In particolare, lo sarebbe in Italia dove si è sempre tanto apprezzata la vita umana, e dove si è sempre tanto ammirata nei reggitori dei popoli la sovrana maestà del perdono. (4-00270).

RISPOSTA. — I più recenti sviluppi della situazione in Uganda sono stati seguiti con ogni attenzione dal Ministero degli affari esteri, in stretto contatto con l'ambasciata italiana a Kampala. Tale azione appare motivata dai rapporti di cooperazione esistenti in vari settori tra l'Italia e l'Uganda e dalla presenza in quel paese di una qualificata ed attiva collettività italiana, comprendente volontari civili e religiosi, esperti tecnici ed operatori economici. Per quanto concerne più specificamente le vicende riguardanti la comunità universitaria dell'università di Makerere, l'interesse ad avere su di esse i necessari elementi di informativa e di valutazione deriva anche dal significativo contributo dato dall'Italia, nel quadro dei programmi di cooperazione tecnica con la Uganda, al potenziamento della facoltà di medicina ove è presente un *team* di nostri medici ed esperti sanitari ed alla quale sono state fornite varie attrezzature.

Il nostro interessamento alle vicende cui si riferisce l'interrogante, continuerà ad essere svolto, attraverso i canali e le modalità che si riveleranno più opportuni, nell'intento di prospettare al governo ugandese, pur nell'aderenza ai principi della sovranità degli stati e nella non interferenza nei loro affari interni, l'esigenza di contribuire a realizzare le condizioni più favorevoli al mantenimento ed allo sviluppo dei nostri programmi di cooperazione, in special modo per quanto riguarda l'univer-

sità di Makerere, nonché di tener presenti le considerazioni di carattere umanitario, illustrate dall'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato:* RADI.

ZOSO E DAL MASO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano state le ragioni che hanno impedito la corresponsione al personale direttivo e insegnante, delle scuole di ogni ordine e grado, degli aumenti previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Risulta agli interroganti che lo stipendio del mese di luglio, data da cui dovevano decorrere i miglioramenti economici al personale della scuola, non solo non comprendeva gli aumenti previsti dalla legge, ma nella maggior parte dei casi, è stato decurtato per effetto sia delle maggiori ritenute in applicazione delle nuove norme sulle pensioni, sia della maggiore incidenza delle ritenute fiscali a causa dell'aumento dell'indennità integrativa speciale. (4-00151)

RISPOSTA. — Il ritardo nella corresponsione al personale della scuola degli aumenti, previsti nelle linee generali dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed attuati col decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976,

n. 88, sono da attribuire principalmente ai numerosi adempimenti gravanti sugli uffici dei provveditorati agli studi e delle direzioni provinciali del tesoro, nelle cui attribuzioni rientra l'adeguamento della posizione contabile-amministrativa del personale interessato.

Infatti, laddove i citati adempimenti sono di diretta competenza delle scuole, così come avviene per gli istituti dotati di autonomia amministrativa, i ritardi lamentati dall'interrogante si sono verificati solo in minima parte.

Quanto, poi, alle ritenute operate sulle retribuzioni del mese di luglio 1976, esse derivano dall'applicazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* 7 maggio 1976, n. 120; il relativo recupero è stato effettuato secondo la normativa vigente, che autorizza l'amministrazione ad assoggettare a ritenute, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti per il recupero del credito.

Allo stato attuale, la questione deve ritenersi, ad ogni modo superata, in quanto si è già provveduto ad impartire istruzioni, affinché gli aumenti di cui trattasi siano corrisposti agli interessati con lo stipendio del mese di settembre.

*Il Sottosegretario di Stato:* BUZZI.